

Scheda tecnica Pensionamento

1. Età di riferimento (art. 12 del Regolamento della cassa)

Uomo

L'età di riferimento per gli uomini è di 65 anni.

Donna

L'età di riferimento per le donne dipende dall'anno di nascita ed è:

Anno di nascita	Età di riferimento
1962	64 anni + 6 mesi
1963	64 anni + 9 mesi
1964 e successivi	65 anni

È possibile andare in pensione anticipatamente al più presto a partire dal compimento del 58° anno di età. È possibile differire il pensionamento fino al compimento del 70° anno di età.

2. Disposizioni generali/Forme di prelievo per le prestazioni di vecchiaia

A partire dal raggiungimento dell'età minima di pensionamento, la persona assicurata può scegliere se al momento del pensionamento vuole ricevere la prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale o di rendita. Esiste inoltre la possibilità di optare per una forma mista (una parte capitale, una parte rendita). Con il raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata riceve i documenti per il pensionamento automaticamente due o tre mesi prima della scadenza prevista.

3. Pensionamento anticipato

È possibile andare in pensione anticipatamente a partire dal compimento del 58° anno di età. La condizione per usufruire del pensionamento anticipato è la cessazione definitiva dell'attività lucrativa oppure la prosecuzione dell'attività lucrativa con un salario annuo che non raggiunge la soglia d'ingresso. Se dopo il pensionamento anticipato, senza un'interruzione sostanziale di almeno 6 mesi, la persona assicurata instaura un nuovo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro e il suo salario annuo raggiunge nuovamente la soglia d'ingresso, oppure riprende la stessa attività lucrativa indipendente di prima, il pensionamento anticipato sarà annullato. Per notificare il pensionamento anticipato, il datore di lavoro deve inviarci la notifica d'uscita della collaboratrice o del collaboratore con la nota «pensionamento».

Con il pensionamento anticipato, il tasso di conversione diminuisce dello 0,15% per ogni anno intero. Come base vale il tasso di conversione all'età di riferimento (cfr. allegato 3 del Regolamento della cassa).

4. Pensionamento differito

Le persone assicurate che proseguono l'attività lucrativa interamente o parzialmente oltre l'età di riferimento possono differire la riscossione delle prestazioni di vecchiaia fino alla cessazione dell'attività lucrativa, al più tardi fino al compimento del 70° anno d'età. L'ammontare dei contributi e la loro ripartizione si basano sul contratto di affiliazione. Su richiesta della persona assicurata, è possibile continuare la previdenza per la vecchiaia dopo l'età di riferimento senza versare contributi (senza contributi di risparmio). L'avere di vecchiaia continua a maturare interessi e diventa esigibile al momento del pensionamento effettivo.

Con il pensionamento differito, il tasso di conversione cresce dello 0,15% per ogni anno intero, a partire dal 68° anno di età dello 0,2%. Come base vale il tasso di conversione all'età di riferimento e si applica in merito il mantenimento dei diritti acquisiti (cfr. allegato 3 del Regolamento della cassa).

5. Capitale di vecchiaia

Al momento del pensionamento, in via di massima si può prelevare l'intero capitale di vecchiaia. Se nei tre anni prima del pensionamento sono stati effettuati dei riscatti volontari (riscatti da parte del dipendente o del datore di lavoro), essi sono soggetti a un termine di attesa e non possono essere prelevati sotto forma di capitale. Ulteriori limitazioni poste alla possibilità di prelievo del capitale devono essere chiarite dalla persona assicurata presso l'autorità fiscale competente. L'Asga declina qualsiasi responsabilità per il trattamento fiscale.

L'Asga si riserva il diritto di erogare solo sotto forma di capitale le prestazioni sovraobbligatorie spettanti sulla base di una prestazione di libero passaggio accreditata tardivamente all'Asga (art. 8 n° 2 del Regolamento della cassa).

L'opzione della liquidazione in capitale deve essere decisa prima del pensionamento. Usufruire del prelievo di capitale scagionato è possibile solo con il pensionamento parziale. Si prega di consultare la scheda tecnica separata sul pensionamento parziale.

Per le persone coniugate il prelievo di capitale è soggetto all'approvazione della coniuge o del coniuge. A tale scopo, al momento della presentazione della documentazione per il pensionamento, occorre fornire all'ASGA la firma della coniuge o del coniuge con conferma ufficiale (per le persone coniugate) oppure la conferma ufficiale dello stato civile (per le persone non coniugate). La conferma ufficiale non deve essere più vecchia di tre mesi al momento del versamento. Tutte le spese e le tasse di terzi, legate al prelievo di capitale, sono interamente a carico della persona assicurata. Questa disposizione si applica per analogia all'unione domestica registrata.

6. Rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia esistente alla data del pensionamento, moltiplicato per il tasso di conversione in vigore.

Esempio (uomo)	
Raggiungimento dell'età di riferimento	30.09.2026
avere di vecchiaia disponibile	CHF 600 000
tasso di conversione	5,2%
Rendita di vecchiaia dal 1° ottobre 2026	CHF 31 200 p.a. / CHF 2 600 p.m.

I tassi di conversione validi si trovano nel Regolamento della cassa attualmente in vigore (cfr. allegato 3).

7. Rendita per figli di pensionati

Il diritto alla rendita per figli di pensionati spetta alle persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che, in caso della loro morte, potrebbe far valere il diritto a una rendita per orfani. La rendita per figli di pensionati annua ammonta al 20% della rendita di vecchiaia in corso per figlio. Il diritto si estingue con il decesso del figlio o al compimento del 20° anno di età.

Il diritto sussiste tuttavia finché il figlio compie il 25° anno d'età:

- durante la formazione (studio o formazione professionale)
- fino all'acquisizione della capacità lavorativa, se il figlio ha un grado di invalidità di almeno il 70% ai sensi dell'AI

Le persone beneficiarie di una rendita hanno la possibilità di far valere tale diritto presentando contratti di apprendistato così come attestati di formazione o di studio in corso, e devono produrre ogni semestre una versione aggiornata di detta documentazione.

8. Decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia

In caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia, le persone coniugate* hanno diritto a una rendita di vecchiaia per partner. Il diritto sussiste anche per le persone non coniugate, a condizione che l'Asga sia entrata in possesso di una notifica del partner convivente tramite dichiarazione beneficiaria prima del decesso della persona assicurata, e che siano soddisfatti i presupposti ai sensi del Regolamento della cassa.

L'importo della rendita di vecchiaia per partner ammonta al 60 % della rendita di vecchiaia in corso.

Se il caso di decesso si verifica entro i primi 5 anni dopo una fase di pensionamento, le persone superstiti hanno diritto a un capitale pari a 5 rendite annue di vecchiaia, al netto delle prestazioni già percepite sotto forma di rendita.

*Vale per analogia per le unioni domestiche registrate

9. Versamento delle prestazioni

Le prestazioni saranno versate non appena l'Asga sarà entrata in possesso della documentazione completa, tuttavia non prima della loro esigibilità. Sono fatte salve le misure in caso di inosservanza dell'obbligo di mantenimento (articolo 40 LPP). Le prestazioni sono versate su un conto bancario in Svizzera o all'estero. Eventuali costi e rischi legati a un versamento all'estero sono a carico della persona beneficiaria della prestazione.

Le prestazioni in capitale sono versate all'inizio o a metà del mese. Le rendite sono versate anticipatamente, nei primi 10 giorni del mese.

10. Obbligo d'informazione e di notifica

Le persone assicurate e aventi diritto sono obbligate a fornire tutte le informazioni necessarie e a presentare tutti i documenti giustificativi necessari per il versamento delle prestazioni. Eventuali modifiche delle coordinate bancarie e i cambiamenti di indirizzo devono essere comunicati all'Asga tempestivamente.



Consultate myAsga per un calcolo personalizzato del vostro pensionamento e gestire attivamente la previdenza professionale.

myAsga fornisce in qualsiasi momento una visione trasparente della situazione previdenziale.

L'accesso al portale myAsga e le istruzioni per la registrazione sono disponibili sul sito www.asga.ch/myasga.

Questa scheda tecnica riveste esclusivamente carattere informativo e le indicazioni ivi contenute non danno luogo ad alcuna rivendicazione giuridica. Per la valutazione dei singoli casi si applicano esclusivamente le disposizioni legali e regolamentari.